

LA CRISI DI LIQUIDITÀ NEI REATI DI OMESSO  
VERSAMENTO DI IMPOSTE: DUE RECENTI  
PRONUNCE SULLA VALENZA ESIMENTE



*Davide Colombo \**

SOMMARIO 1. La rilevanza della crisi di liquidità. — 2. La recente giurisprudenza. — 3. Conclusioni.

### 1. La rilevanza della crisi di liquidità

Nella vita di un'impresa, accade di dover fronteggiare crisi di liquidità. Si può verificare che l'impresa in crisi non sia in grado di far fronte agli obblighi tributari. Senonché, l'erario non può essere trattato come un qualunque creditore, perché è fornito di strumenti particolarmente incisivi per tutelare l'interesse dello Stato all'esatta e tempestiva percezione dei tributi. In particolare, l'obbligazione tributaria è presidiata tanto da sanzioni amministrative, quanto da sanzioni penali. Per quanto attiene a queste ultime, le norme che vengono in rilievo sono gli artt. 10-*bis* e 10-*ter* del d.lgs. 74/2000. Trattasi di delitti omissivi propri istantanei, puniti a titolo di dolo generico, non essendo richiesta la finalità di evasione<sup>1</sup>.

La mancanza di liquidità è stata più volte considerata dalla giurisprudenza un elemento per escludere la responsabilità penale del contribuente inadempiente. L'orientamento maggioritario la considera una causa di forza maggiore<sup>2</sup>. Solo l'assoluta impossibilità, e non anche le semplici difficoltà, integrerebbero la scusante<sup>3</sup>. Le condizioni economiche del contribuente al momento del dovuto versamento delle

---

\* Dottore in Giurisprudenza

<sup>1</sup> Sul punto L. MONTICELLI, *Commento sub art. 10-bis*, in C. NOCERINO-S. PUTINATI (a cura di), *La riforma dei reati tributari. Le novità del d.lgs. n. 158/2015*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 195; G.L. SOANA, *I reati tributari*, Giuffrè, Milano, 2018, p. 341; E. MASTROGIACOMO, *Il "nuovo" delitto di omesso versamento di ritenute certificate*, in *Fisco*, 2004, n. 39, p. 6713; A. D'AVIRRO-M. GIGLIOLI-M. D'AVIRRO, *Reati tributari e sistema normativo europeo*, Wolters Kluwer, Padova, 2017, p. 391.

<sup>2</sup> *Ex multis* Cass. pen., sez. III, 9 settembre 2015, n. 43599, Rv 265262.

<sup>3</sup> Cass. pen., sez. III, 14 ottobre 2020, n. 28488, Rv 280014.

imposte sarebbero irrilevanti se dipendono da scelte imprenditoriali, come il pagamento di altri creditori, quali ad esempio i dipendenti<sup>4</sup>.

L'orientamento della Suprema Corte è più severo per il delitto di omesso versamento di ritenute (art. 10-*bis* d.lgs. 74/2000) rispetto a quello in materia di omesso versamento dell'IVA (art. 10-*ter* d.lgs. 74/2000). Mentre in quest'ultimo caso il contribuente potrebbe essere impossibilitato al pagamento del debito tributario dall'inadempimento delle proprie controparti negoziali, nel diverso caso di omesso versamento di ritenute, l'impossibilità di adempiere non può essere giustificata in ragione dell'insolvenza dei debitori, essendo del sostituto d'imposta la decisione di destinare diversamente le ritenute dovute all'erario<sup>5</sup>. La Suprema Corte – più o meno implicitamente – riconosce un generico dovere di ogni imprenditore di accantonare le somme dovute all'erario<sup>6</sup>. Da qui la delimitazione della valenza esimente della crisi di liquidità alle sole residuali ipotesi in cui essa dipenda da fattori eccezionali<sup>7</sup>, la cui prova incombe sul contribuente<sup>8,9</sup>.

## 2. La recente giurisprudenza

Le ultime pronunce della Suprema Corte confermano l'orientamento di cui si è detto.

Con la sentenza della III sez., 14 luglio 2021, n. 40042<sup>10</sup>, la Corte di cassazione afferma che «l'imputato può invocare l'assoluta impossibilità di adempiere il debito erariale, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia

<sup>4</sup> Cass. pen., sez. III, 4 luglio 2019, n. 36709, Rv 278622.

<sup>5</sup> In questi termini, Cass. pen., sez. III, 12 luglio 2017, n. 3647, Rv 272071. Sul punto cfr. G.L. SOANA, *I reati tributari*, cit., pp. 387 e ss., nonché F. ZUNICA-A. GENTILI, *I delitti di occultamento, omesso versamento e indebita compensazione*, in A. SCARCELLA (a cura di), *La disciplina penale in materia d'imposte dirette e IVA*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 238.

<sup>6</sup> G. FLORA, 'Non avrai altro creditore all'infuori di me!' *Riflessioni sparse sul delitto di omesso versamento IVA*, in *disCrimen*, 3, 2020, pp. 93 e ss.

<sup>7</sup> Cass. pen., sez. III, 11 maggio 2016, n. 30397, Rv 268533; ID., 6 ottobre 2015, n. 45690, Rv 264902; ID., 23 giugno 2015, n. 31930; ID., 18 giugno 2015, n. 37873, Rv 264882; ID., 11 novembre 2014, n. 52039, Rv 261344.

<sup>8</sup> Così Cass. pen., sez. III, 19 febbraio 2019, n. 23138, Rv 277514.

<sup>9</sup> Cfr. Cass. pen., sez. III, 31 gennaio 2019, n. 16776, Rv 277302; ID., 17 gennaio 2018, n. 40440, Rv 272609; ID., 6 febbraio 2014, n. 15176, Rv 258633.

<sup>10</sup> [Cass. pen., sez. III, 14 luglio 2021, n. 40042.](#)

l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee, da valutarsi in concreto».

In altri termini, secondo la Corte il contribuente dovrebbe provare di non aver potuto altrimenti reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili.

Nel caso di specie, il contribuente non aveva provato né lo stato di insolvenza prefallimentare, né la sua estraneità alla crisi, né – infine – l'impossibilità di fronteggiare altrimenti l'insolvenza.

Con la sentenza del 7 settembre 2021, n. 38177<sup>11</sup>, la Terza Sezione ha escluso l'esimente della forza maggiore nel caso dell'improvvisa revoca degli affidamenti bancari, in quanto evento riconducibile al fisiologico rischio cui è esposta l'attività d'impresa.

Secondo la Corte, si renderebbe necessaria la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un'improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili<sup>12</sup>.

La Corte ribadisce che *«poiché la forza maggiore postula la individuazione di un fatto imponderabile, impreveduto ed imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta dell'agente, si da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente»*, è da escludersi che *«le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante»*<sup>13</sup>.

Si prosegue affermando che la violazione dell'obbligo di accantonamento esclude che la crisi di liquidità possa essere ascritta a causa di forza maggiore. Né può

---

<sup>11</sup> [Cass. pen., sez. III, 7 settembre 2021, n. 38177.](#)

<sup>12</sup> Così anche Cass. pen., sez. III, 8 aprile 2014, n. 20266, Rv 259190; ID., 8 gennaio 2014, n. 15416; ID., 5 dicembre 2013, n. 5467; ID., 9 ottobre 2013, n. 5905, Rv 258055.

<sup>13</sup> In senso conforme, Cass. pen., sez. III, 5 aprile 2011, n. 24410, Rv 250805. Cfr. anche Cass. pen., sez. I, 5 aprile 2013, n. 18402, Rv 255880.

rientrare nella nozione di forza maggiore la crisi di liquidità dovuta alle contingenze del mercato o all'inadempimento dei clienti, in quanto tali evenienze rientrano «*nel normale rischio di impresa che non può essere surrettiziamente "trasferito" allo Stato*».

In forza di tutte le considerazioni che precedono, i giudici di legittimità concludono chiarendo che: a) il margine di scelta esclude sempre la forza maggiore perché non esclude la *suitas* della condotta; b) la mancanza di provvista necessaria per adempiere l'obbligo tributario non configura forza maggiore laddove derivi da politiche imprenditoriali volte a fronteggiare una crisi di liquidità; c) non è invocabile la forza maggiore qualora l'inadempimento penalmente sanzionato sia stato causato dai mancati accantonamenti; d) l'inadempimento tributario penalmente rilevante può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non ha potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico. Non sarebbe integrata alcuna ipotesi di forza maggiore, invece, qualora le provviste destinate al pagamento dell'imposta siano utilizzate per soddisfare i creditori privati.

### 3. Conclusioni

Non si può negare che le argomentazioni dei giudici di legittimità siano coerenti con la nozione di forza maggiore di cui all'art. 45 c.p. D'altro canto, il costante riferimento della giurisprudenza di legittimità ad un asserito obbligo di accantonamento delle somme destinate all'adempimento del debito erariale non trova alcun riscontro normativo. Disconoscere valenza esimente alla crisi di liquidità significa imporre alle imprese di congelare parte della propria liquidità in previsione degli adempimenti tributari, con tutte le conseguenze in termini di efficienza e buon funzionamento dell'attività imprenditoriale, ovvero confidare nella tendenziale regolarità dei flussi di cassa.

La soluzione al problema – a parere di chi scrive – può pervenire solo per opera del legislatore, che potrebbe prevedere nei reati in questione il dolo intenzionale di evasione, il solo in grado di escludere la rilevanza penale delle omissioni che posticipano il versamento dei tributi<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> Tale auspicio è sottolineato da A. LANZI-P. ALDROVANDI, *Diritto penale tributario*, Cedam, Padova, 2020, p. 460.